

Savigliano, 26/07/2021

Prot. n. 13/2021

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE: IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Introdotto con il Decreto Sostegni-Bis (art. 41, D.L. 73/2021), ha ora ottenuto l'autorizzazione dell'U.E.: è il contratto di rioccupazione, strumento volto ad **incentivare le assunzioni di lavoratori disoccupati** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Si tratta di un contratto di lavoro, a tempo indeterminato, riservato all'assunzione di soggetti privi di impiego che abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

La peculiarità del contratto sta nella sottoscrizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo formativo, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere, con preavviso, dal rapporto di lavoro, ex art. 2118 c.c. In caso di mancato recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'INCENTIVO

I datori di lavoro che assumono mediante il contratto di rioccupazione lavoratori disoccupati nel periodo dal 01 luglio al 31 ottobre 2021, beneficiano dell'esenzione dal versamento dei contributi INPS a carico azienda per 6 mesi (entro il limite di 3.000 euro). Si attendono ancora le istruzioni INPS per poter fruire del beneficio.

I REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL'INCENTIVO

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali (art. 31 D.Lgs 150/2015), nonché al possesso del DURC.

Inoltre, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, hanno effettuato nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi.

PERDITA DEL BENEFICIO

Comportano la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- > il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
- ➢ il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

